



COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2009

Aliquote e detrazioni (delibera N. 06 del 19/02/2009)

L'art.1 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Sono assimilati, in questo Comune, all'abitazione principale e pertanto esenti da ICI:

- una sola pertinenza dell'abitazione principale oltre l'eventuale cantina, solaio e posto auto scoperto annessi all'abitazione;
- gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli), come chiarito dalla risoluzione n.1/DF del 4/03/2009, per i quali si richiede dichiarazione da parte dei proprietari da presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Lacchiarella ;
- le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per un periodo non inferiore a sei mesi e a condizione che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare (come chiarito dalla risoluzione n.1/DF del 4/03/2009).

Per l'anno 2009 l'imposta comunale sugli immobili è applicata in questo Comune con le seguenti aliquote:

- 4,0 per mille per le unità immobiliari date in comodato d'uso al Comune, o alloggi locati ad affitto agevolato a persone in stato di bisogno, in base a quanto stabilito da accordi locali tra Comune e proprietà;
- 4,7 per mille per l'abitazione principale e relativa pertinenza posseduta dal soggetto passivo di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è di 103,30 €;
- 5,7 per mille su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 legge 431/1998;
- 6,7 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli;
- 7,0 per mille per le case sfitte e per le abitazioni tenute a disposizione.

Aree Fabbricabili. Per i proprietari di aree fabbricabili, tenuti al pagamento dell'I.C.I., con delibera di Giunta n. 129 del 14/05/2002 è stato determinato il valore delle aree stesse nel modo seguente:

ANNO	<u>ZONA RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO</u>		<u>ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE</u>		<u>EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (AREE 167)</u>	<u>AREE PRODUTTIVE</u>
	Sino a 1,5	Sino a 2,00	Sino a 1	Sino a 1,5	Zona unica	Zona unica
2009	€mq. 111,00	€mq. 127,00	€mq. 99,00	-----	€mq. 49,00	€mq 72,00

Chi deve pagare

L'ICI deve essere pagata da chi è proprietario di immobili come case, negozio, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli oppure da chi, su un immobile, ha un diritto di usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi, dal locatario

finanziario e dal titolare di concessione di aree demaniali, dal socio di cooperativa edilizia e dall'assegnatario di alloggi IACP a riscatto. Non devono, invece, pagare l'I.C.I. gli inquilini. Casi particolari:

- in caso di morte del proprietario nel corso dell'anno il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dagli eredi con bollettino intestato al deceduto per il periodo fino al suo decesso, mentre per quello successivo il pagamento deve essere effettuato direttamente a nome degli eredi ciascuno per la propria quota di possesso;
- in caso di decesso di un coniuge, sorge il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa già adibita ad abitazione principale (ex art. 540, comma 2 del Codice Civile) che deve dichiarare l'anno successivo il 100% di possesso dell'abitazione;

BASE IMPONIBILE

L'imposta si calcola applicando alla rendita catastale (*) del fabbricato, rivalutata del 5% (dal 1997), al valore venale dell'area fabbricabile, al reddito dominicale del terreno agricolo, moltiplicati per i coefficienti di legge, le aliquote fissate dal Comune di Lacchiarella. Tali coefficienti moltiplicativi sono:

- 100 per gli immobili classificati nei gruppi catastali A, B e C eccettuate le categorie A10 e C1,
- 50 per gli immobili classificati nei gruppi catastali D e nella categoria A10,
- 34 per gli immobili classificati nella categoria C1

L'ICI si paga in relazione ai mesi di possesso: il mese va considerato per intero quando il possesso è di almeno 15 giorni.

(*) Il contribuente che possiede immobili privi di rendita è invitato a verificare presso gli sportelli catastali di Milano, via Manin n. 29 se, nel frattempo, gli stessi abbiano avuto attribuzione di rendita definitiva.

Quando, come e dove si paga

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno 2009 può essere effettuato in due modalità diverse: 1^ MODALITA' (INTRODOTTA DALLA LEGGE FINANZIARIA 2001):

dal 15 maggio al 16 giugno 2009: l'acconto pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente, su un periodo di 12 mesi; .dall'1 al 16 dicembre 2009: il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2009, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base delle aliquote e della detrazione previste per il 2009.

OPPURE:

L'imposta può essere versata in un'unica soluzione dal 15 maggio al 16 giugno 2009 sulla base delle aliquote e della detrazione previste per il 2009.

NOTA BENE: l'I.C.I. non si paga se il totale annuo da versare è inferiore o uguale a €. 3,00/anno.

I versamenti I.C.I. si effettuano presso qualsiasi ufficio postale utilizzando esclusivamente i bollettini di conto corrente postale, disponibili presso gli uffici comunali, le associazioni di Patronato e presso gli uffici postali, con la seguente intestazione:

C.C.p. n. 42185249 Comune di Lacchiarella
Servizio di Tesoreria Riscossione Tributi ICI

NON DEVONO PIÙ ESSERE UTILIZZATI I BOLLETTINI INTESTATI AD E.S.A.T.R.I. S.p.A.

La denuncia di variazione ICI: quando e dove rappresentarla.

La denuncia di variazione ICI può essere compilata su appositi moduli per gli immobili presenti nel territorio comunale, per i quali, nel corso dell'anno 2008, vi è stata una compravendita, una donazione, una successione ereditaria, la costituzione o estinzione di un diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie, enfiteusi e locazione finanziaria), una perdita o un'acquisizione del diritto all'esenzione o all'esclusione; una modificazione strutturale o di destinazione dell'immobile (es.: appartamenti che non sono più adibiti ad abitazione principale o che, viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso dell'anno per se o per parenti ivi residenti, terreno agricolo divenuto area fabbricabile o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato, fabbricato la cui rendita catastale è stata variata a seguito di modificazioni strutturali). La denuncia deve essere altresì presentata quando il valore dell'area fabbricabile è variato o quando sono intervenute variazioni nel costo storico dei fabbricati di tipo "D" (edifici industriali ecc.).

La denuncia deve essere compilata sia da chi acquisisce il diritto sull'immobile (acquisto, donazione, successione ecc.) sia da chi lo cede (venditore, ecc.) e deve essere consegnata direttamente, o spedita per raccomandata semplice, all'Ufficio Tributi del Comune entro la scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in questione.

Per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione l'Ufficio Tributi del Comune è a disposizione:

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
mercoledì dalle 15.00 alle 16.00
tel. 02.905783269